

CRISI D'IMPRESA- 14 FEBBRAIO 2022 ORE 06:00

Composizione negoziata: inibitoria anche su beni con cui si esercita l'attività d'impresa

Daniela Carloni e Tommaso Iannaccone - Studio Legale Iannaccone e Associati

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 2 febbraio 2022, ha confermato le misure protettive aventi ad oggetto l'inibitoria di due procedimenti cautelari con cui taluni creditori avevano chiesto la restituzione delle aziende nella disponibilità del ricorrente. L'interesse di tale ordinanza risiede nel fatto che la possibilità di impedire azioni esecutive e cautelari può avere ad oggetto anche beni con i quali viene esercitata l'attività di impresa e, dunque, anche beni di proprietà di terzi, di cui il ricorrente ha la mera disponibilità. I primi provvedimenti giurisprudenziali che valutano l'idoneità delle misure richieste dell'imprenditore iniziano a disegnare i confini dell'applicazione della composizione negoziata. Quali sono i più significativi.

Composizione negoziata della crisi di impresa: i primi provvedimenti giurisprudenziali che valutano l'idoneità delle **misure richieste** dell'imprenditore iniziano a disegnare i confini della sua applicazione.

Risale a pochi giorni fa il deposito di una interessante ordinanza del Tribunale di Roma che, nell'ambito di una composizione negoziata della crisi di impresa, ha confermato le misure protettive aventi ad oggetto l'inibitoria di due procedimenti cautelari promossi per la restituzione ai proprietari di due complessi aziendali nella disponibilità del debitore ricorrente.

La misura protettiva invocata, in linea con le previsioni della nuova normativa, è stata concessa nonostante i complessi aziendali interessati non fossero di proprietà del debitore, ma si trovasse comunque nella sua disponibilità per la conduzione dell'impresa.

Richiesta e conferma di misure protettive del patrimonio

Con [D.L. n. 118/2021](#), convertito con modifiche dalla [legge n. 147/2021](#), è stato introdotto, con **decorrenza dal 15 novembre 2021**, l'istituto della composizione negoziata della crisi di impresa.

In estrema sintesi, si tratta di uno strumento innovativo che consente all'imprenditore in situazione di probabile crisi o insolvenza di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

Nello specifico e tra l'altro, va qui evidenziato che:

- **l'imprenditore** può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le medesime modalità, l'applicazione di **misure protettive del patrimonio**. L'istanza è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- lo **stesso giorno** della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, a pena di inefficacia, il **debitore** deve **depositare** presso il tribunale competente un **ricorso** contenente la richiesta di conferma o modifica delle misure protettive.

Leggi anche

- [Crisi d'impresa: al via la composizione negoziata. Con nuove opportunità per i professionisti](#)
- [Composizione negoziata: l'esito e gli effetti delle trattative](#)

Prime ordinanze dei Tribunali

È, dunque, il **Tribunale** a valutare l'**idoneità** delle misure richieste a garantire il regolare corso delle trattative senza eccessivi sacrifici per i creditori ed i terzi.

Sotto quest'ultimo profilo, sono intervenuti i primi provvedimenti, tra i quali vanno qui anzitutto richiamate le ordinanze del:

- **Tribunale di Brescia, 2 dicembre 2021** che ha dichiarato **inammissibile** il ricorso promosso per la conferma delle misure protettive, sotto plurimi profili tra i quali vanno qui evidenziati: (i) il fatto che, alla data del deposito del ricorso, non fosse ancora intervenuta la **nomina** e l'**accettazione** dell'esperto; (ii) l'**incompletezza documentale** che corredeva il ricorso, tale da non porre il giudice nella condizione di poter deliberare sin da subito la serietà del percorso di trattative iniziato oltretutto l'idoneità delle misure e dei provvedimenti richiesti;
- **Tribunale di Milano, 17 gennaio 2022** che ha confermato le misure protettive richieste, inibendo taluni pignoramenti presso terzi, specificamente individuati dal ricorrente.

Ancor più rilevante è la recente pronuncia del **Tribunale di Roma, 2 febbraio**, che ha confermato le misure protettive aventi ad oggetto l'**inibitoria** di due procedimenti cautelari con cui taluni creditori avevano chiesto la restituzione delle aziende nella disponibilità del ricorrente.

L'interesse di quest'ultima pronuncia risiede nel fatto che la **possibilità di impedire** azioni esecutive e cautelari può avere ad oggetto anche beni con i quali viene esercitata l'**attività di impresa** e, dunque, anche beni di proprietà di terzi, di cui il ricorrente ha la mera **disponibilità**.